



COMUNE DI SONNINO

PROVINCIA DI LATINA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 04010 SONNINO (LT)
☎ 0773/90781 - FAX 0773/908600

Deliberazione Copia del Consiglio comunale

N. 15 del Reg.2020 Del 30/06/2020	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.
--------------------------------------	----------	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 10:20 e seguenti presso la sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Sindaco Sig. De Angelis Luciano i consiglieri:

SINDACO DE ANGELIS LUCIANO	PRES. X	ASS.
-------------------------------	------------	------

consiglieri	presenti	assenti	consiglieri	presenti	assenti
1) OLIVIERI MARIA TERESA	X		7) MIGLIORI CAROLINA	X	
2) CARROCCIA GIANNI	X		8) MANZI MARIA GRAZIA	X	
3) CELANI GIANNI	X		9) LAZZARINI ALICE		X
4) IACOVACCI SIMONA	X *		10) FRANCA NOEMI		X
5) DEL MONTE EMILIANO	X		11) BONO MARILENA	X *	
6) DE CUPIS FRANCO	X		12) DEL MONTE GIULIO		X

* In audio-video conferenza ai sensi del DL 18/2020 art. 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

ASSEGNATI N. 12 + 1 (Sindaco)
IN CARICA N. 13

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. 03

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Tasciotti Angelina**. La seduta è **pubblica**.

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ha espresso parere: **FAVOREVOLE**.
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *"deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti"*

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

ATTESO CHE, il medesimo art. 57-bis ha introdotto il comma 683-bis, al fine di precisare che *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

DATO ATTO che, ad opera dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “decreto Cura Italia”, il termine è stato differito al 30 giugno 2020;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il “bonus sociale” per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) *“abitazioni con unico occupante,*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo”;*

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre dall'anno d'imposta 2020,*”I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”;*

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione Nominale con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Contrari n. 01 Sig.ra Bono Marilena

Astenuti n. //////////

Voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Celani Gianni, Carroccia Gianni, Iacovacci Simona, Del Monte Emiliano, Olivieri Maria Teresa, De Cupis Franco, Manzi Mariagrazia,).

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 01/01/2020 ;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Inoltre,

Con votazione Nominale con il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Contrari n. 01 Sig.ra Bono Marilena

Astenuti n. //////////

Voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Celani Gianni, Carroccia Gianni, Iacovacci Simona, Del Monte Emiliano, Olivieri Maria Teresa, De Cupis Franco, Manzi Mariagrazia,).

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di SONNINO

Provincia di Latina

REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per le agevolazioni
- Art. 27 – Casi di riduzione ed agevolazione
- Art. 28 – “Bonus sociale” per le utenze domestiche.
- Art. 29 – Cumulabilità delle riduzioni.

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30 – Tributo giornaliero.

Art. 31 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 33 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 34 – Versamento del tributo

Art. 35 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 36 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 37 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38 – Accertamenti

Art. 39 – Sanzioni

Art. 40 – Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 41 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
- c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il Comune di Sonnino è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4

Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

4. Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6

Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 7

Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.

Art. 8

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9

Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Officine per riparazioni veicoli, gommisti ed elettrauto	50%
Officine di carpenteria metallica	50%
Falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, lavorazione ceramiche e pietre	50%
laboratori di analisi, ambulatori medici e dentistici	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18

Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 20

Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21

Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base ai seguenti criteri:

Superficie	N. componenti
fino a mq. 45	1
> di mq. 45 fino a mq. 60	2
> di mq. 61 fino a mq. 75	3
oltre mq. 75	4

4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza e documentazione probatoria, qualora:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo;

Art. 22

Classificazione delle utenze domestiche

1. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria e le utenze sono distinte in sei gruppi (ALL. A)

Art. 23

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99 (ALL. B), con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;

Art. 26

Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 27

Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. del 50 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - b. del 30 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - c. del 25 per cento per le unità abitative situate in zone parzialmente servite;
 - d. del 25 per cento per fabbricati rurali strumentali;
 - e. di un dodicesimo per ogni mese di interruzione del servizio, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in ogni caso la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;
4. Solo ed esclusivamente la riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, è cumulabile con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.
5. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 28

“Bonus sociale” per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 29

Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, non sono cumulabili tra loro ed eccezione della riduzione prevista dall'art 27, comma 1, lettera e), unica riduzione cumulabile con altre.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 30
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 31
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 33

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 31/03;
 - 2° rata entro il 31/07;
 - 3° rata entro il 30/11.Per l'anno 2020 i termini di versamento sono 31/10 e 31/12.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di luglio.

Art. 34

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs n. 504/1992.

Art. 35

Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 36

Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 37

Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 39
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 40
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 41

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

ALLEGATO A.

Da NCF	A NCF
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	99

ALLEGATO B

Cat.	Descrizione
1	MUSEI,BIBLIOTEC, SCUOLE, ASSOC. LUOGHICULTO
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
3	AUTORIMESSE MAGAZZINI SENZA VENDITA DIR.
4	CAMPEGGI, DISTRIB. CARBURANT, IMP. SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13	NEGOZI ABBIGL, CALZATURE, LIBRER, FERRAMENT
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZA
15	FILATELIE, TENDE TESSUTI, TAPPETI; CAPPELLI
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITÀ PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETIST
18	ATTIVITÀ ARTIG., FALEGN, IDRAUL, FABBRO, EL
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CAPANNON PRODUZION
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BEN
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZER., PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE
25	SUPERMER., PANEPASTA, MACELLER, SALUMI FORM
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORIPIANT, PIZZTAGL
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB

COMUNE DI SONNINO (LT)

VERBALE N.15

Oggetto: proposta delibera Consiglio Comunale per approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

Il giorno 24 giugno 2020, l'Organo di Revisione, nella persona del dott. De Vincenzi Maurizio, Revisore Unico, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione da sottoporre ad esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione modifiche regolamento per l'applicazione della TARI.

L'Organo di Revisione, premesso che:

- La legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la legge n. 147/2013 istitutiva dell'imposta unica comunale, attuando l'unificazione IMU-TASI; lasciando salve le previsioni in materia di TARI
Vista inoltre la Legge 27 dicembre 2013, la legge n.208/2015; la Legge 11 dicembre 2016, n.232; la Legge 27 dicembre 2017, n.205; la Legge 30 dicembre 2018, n.145; la Legge 27 dicembre 2019, n.160
- Visti inoltre l'art.107, comma 2, del D.L. n.18/2020; l'art.138, del D.L. n.34/2020
- Considerato che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n.147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 170 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

visto il regolamento per l'applicazione della TARI.,

vista la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione MODIFICHE del Regolamento per la disciplina della TARI;

viste le disposizioni recate dalla legge 160/2019.

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 13/02/2020.

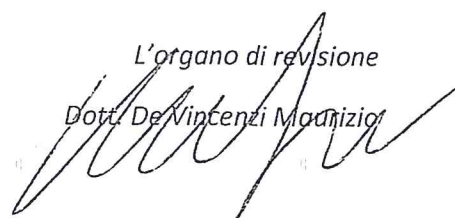
dato atto che il proposto regolamento non pare contrastare con la normativa vigente;

preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria;

Esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sul proposto regolamento, quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale.

Guidonia Montecelio 24/06/2020

L'organo di revisione
Dott. De Vincenzi Maurizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30/06/2020

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

AREA 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

Data

timbro



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa Tramentozzi Benedetta

30 GIU. 2020

AREA 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

Data

timbro



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to dott.ssa Tramentozzi Benedetta

30 GIU. 2020

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Sig.ra Olivieri Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Tasciotti Angelina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07 AGO. 2020 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F.to  RESPONSABILE ARCA
AUGUSTO LONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Tasciotti Angelina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

alla Residenza Comunale li, 07 AGO. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tasciotti Angelina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Tasciotti Angelina

li, _____

- La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 GIU. 2020 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

07 AGO. 2020

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Tasciotti Angelina